



DELIBERA N. 318

del 6 luglio 2022.

Oggetto

Istanza presentata dall'Istituto di Vigilanza LA TORRE S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania. Importo a base di gara euro: 191.016.909,12 (LOTTO 11: € 4.933.632,00). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: SO.RE.SA. S.p.A. - Società Regionale per la Sanità

PREC 80/2022/S

Riferimenti normativi

Articolo 77, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

appalto pubblico – servizi – scelta del contraente – requisiti di capacità tecnico – organizzativa – valutazione – commissione – discrezionalità – sindacato

Massima

appalto pubblico – servizi – scelta del contraente – requisiti di capacità tecnico – organizzativa – valutazione – commissione – discrezionalità – sindacato

Le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte. Principio valido anche per le valutazioni proprie dell'A.N.AC.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione



nell'adunanza del 6 luglio 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 38509 del 19 maggio 2022, con la quale l'Istituto di Vigilanza LA TORRE S.R.L. ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili inerenti la legittimità della diversa quantificazione dei punteggi attribuita dalla Commissione aggiudicatrice alla offerta tecnica della istante rispetto a quella di un'altra concorrente con riferimento ad alcuni dei sub-criteri indicati al punto 19.1 – tabella 5 del Disciplinare di Gara (segnatamente i nn. B.2, B.6, G.1), sul presupposto della identità delle offerte medesime.

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 39623 del 24.5.2022;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'Autorità attiene alla valutazione della attribuzione di punteggi effettuata dalla Commissione di gara.

PRESO ATTO che ai sensi di quanto emerge dal su richiamato disciplinare di gara è rappresentato che l'attribuzione di punteggi è effettuato sulla base dei criteri descritti nella specifica Tabella n. 5 in cui anzidetti criteri si differenziano secondo tre tipologie: criterio quantitativo (che si ricava sulla base di una formula matematica), criterio tabellare (fisso e predefinito) e criterio discrezionale (il cui "*coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice*");

CONSIDERATO che i sub – criteri la cui applicazione è in contestazione sono quelli che concernono le voci B.2, B.6 e G.1 che sono espressamente qualificati come rientranti nella categoria di punteggi discrezionali;

RICHIAMATO il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Autorità secondo cui «*le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte*» (cfr., ex multis, parere di precontenzioso n. 918 del 3 novembre 2020; parere di precontenzioso n. 193 del 1° marzo 2018; parere di precontenzioso n. 797 del 19 luglio 2017; parere di precontenzioso n. 210 del 1° marzo 2017; parere di precontenzioso n. 528 del 4 maggio 2016; parere di precontenzioso n. 198 del 25 novembre 2015; Parere di precontenzioso n.37 del 1 aprile 2015; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 882; Tar Venezia, sez. I, 7 giugno 2018, n. 613);

CONSIDERATO, altresì, che le scelte così operate dall'Amministrazione aggiudicatrice, ampiamente discrezionali, riguardano il merito dell'azione amministrativa e, pertanto, anche la presunta identità delle offerte tecniche presentate dall'istante e dalla concorrente, presupposto della doglianza, necessita



quindi di una valutazione delle offerte stesse che esula dal sindacato del giudice amministrativo e dell'Autorità.

RITENUTO, pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta e di quanto evidenziato dalla stazione appaltante nella memoria trasmessa, che per quanto concerne la valutazione espressa dalla Commissione di gara non emergono vizi di manifesta irragionevolezza e illogicità nelle offerte tecniche;

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione e nei limiti delle censure dedotte, che l'operato della stazione appaltante risulti conforme alla normativa di settore ed alle indicazioni della *lex specialis* di gara in quanto la valutazione delle offerte tecniche effettuata dall'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, non appare viziata da illogicità, irrazionalità e irragionevolezza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2022

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco